Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Mercoledì 22 Febbraio — Numero 44

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Avviso di Corte — Leggi e decreti: Regio decreto *n. 46 che approva alcune modificazioni al Regolamento 27 dicembre 1896, per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile* — **Regi decreti** *che sciolgono le Amministrazioni delle Congregazioni di Carità di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), Pescosansonesco (Teramo) e Collesano (Palermo)* — **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero della Guerra:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ammissione nei Collegi militari per l'anno scolastico 1899-1900 — Modificazioni al Regolamento per l'ammissione ai Collegi militari, alla Scuola militare e all'Accademia militare* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avvisi* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Sottosegretariato di Stato: *Trasferimento di privativa industriale* — Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Seduta del 21 febbraio* — **Diario estero — Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico — Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni sette, a cominciare da oggi, per il decesso di S. A. I. e R. Maria Immacolata Clementina di Borbone, Arciduchessa d'Austria.

Roma, lì 21 febbraio 1899.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 46 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 49 della legge in data 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Visto il Regolamento, approvato con Nostro decreto del 27 dicembre 1896, n. 584, per la esecuzione della legge suddetta;

Sentiti i pareri del Comitato pei disegni delle navi, del Consiglio superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Marina, delle Finanze, degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 17, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 63, 65, 67, 78, 115, 125, 134 e 149 del Regolamento approvato con Nostro decreto del 27 dicembre 1896, n. 584, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17.

Le costruzioni che danno diritto al compenso potranno essere sorvegliate da ufficiali governativi, ai quali i costruttori dovranno agevolare, con ogni mezzo, il compimento del loro mandato.

Detti ufficiali si accerteranno principalmente che gli scafi, le

macchine, le caldaie delle motrici e degli apparecchi ausiliari, sieno costruiti secondo le norme stabilite per la iscrizione nella prima classe dei registri nazionali, e che nessuna delle volute prescrizioni sia stata trascurata. Per gli apparecchi ausiliari si accerteranno che siano costruiti in modo da presentare la doveta sicurezza e regolarità di funzionamento.

Si assicureranno inoltre — per le macchine e le caldaie di cui all'articolo 113 — colla guida delle bollette doganali, che i varî materiali importati servano esclusivamente per la composizione delle macchine e delle caldaie stesse.

Art. 40.

Qualora, entro 5 anni dalla data del varo, le navi, per le quali sia stato pagato il compenso di costruzione, venissero destinate all'uso indicato nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge, inscritte nel registro dei galleggianti, e munite di licenza di esercizio o di concessione, l'autorità locale competente, inviterà i proprietari, mediante ordine d'introito, a versare all'erario l'ammontare dei compensi di costruzione pagati.

Non effettuandosi detto versamento entro 30 giorni dalla data dell'ordine d'introito, le autorità suddette impediranno l'esercizio di cui al comma su accennato.

Il presente articolo non è applicabile ai rimorchiatori con coperta.

Art. 41.

Per conseguire la restituzione del dazio sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi di ferro, di acciaio o di legno, delle macchine, delle caldaie, degli apparecchi ausiliari di bordo, nonchè sugli oggetti di dotazione e di ricambio costruiti o forniti per uso di bordo, il costruttore, l'armatore od il fornitore, secondo i casi, dovranno, entro il decennio dalla data dell'applicazione della legge, farne dichiarazione nell'ufficio circondariale di porto, iniziare ed intraprendere effettivamente le riparazioni o le forniture durante lo stesso periodo.

Per i cambiamenti di tipo sarà concessa la restituzione daziaria stabilita, a seconda dei casi, per le riparazioni o le forniture.

La restituzione daziaria non sarà concessa per i lavori di riparazione e per le forniture eseguite da officine situate sulle calate dei porti, e considerate in zona estera agli effetti della legge doganale.

Art. 42.

La dichiarazione di cui all'articolo precedente deve indicare:

a) cognome, nome e paternità del costruttore o della persona che eseguisce la riparazione, la costruzione o la fornitura e luogo dove tali operazioni sono effettuate;

b) tipo, denominazione, nazionalità, luogo e data del varo, compartimento marittimo d'inscrizione e numero di matricola della nave;

per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari, il luogo dove furono costruiti;

c) descrizione dei lavori;

d) data in cui i lavori debbeno essere incominciati;

e) qualità dei materiali o degli oggetti che saranno impiegati o forniti, specificando sommariamente se nazionali, esteri o misti (mod. 13).

Se la dichiarazione è fatta dal costruttore, o dal fornitore dei materiali, sarà ricevuta in presenza dell'armatore o di chi per esso, sarà firmata da tutti gli intervenuti e indicherà esplicitamente la persona a favore della quale dovrà eseguirsi la restituzione dei dazi.

La dichiarazione potrà essere fatta anche dal solo armatore quando i materiali da impiegarsi nelle riparazioni sieno stati da lui direttamente provveduti, ed a lui spetti la restituzione daziaria.

La dichiarazione dovrà essere presentata prima del cominciamento delle riparazioni o delle forniture, e sempre in tempo perchè l'ufficio tecnico o l'autorità marittima, secondo i casi, possano fare accertare preventivamente, mediante apposite visite a bordo, il vero bisogno delle riparazioni o delle forniture, indicate nella dichiarazione stessa. È riservato, peraltro, all'interessato il diritto di ricorrere al Ministero contro il pronunciamento dell'autorità marittima contrario alla domanda di riparazione.

Se per ragione di partenza del bastimento, le riparazioni non fossero condotte a termine, per continuarle al ritorno dovrà essere presentata una nuova dichiarazione per i lavori ancora da eseguirsi.

Art. 45.

Le riparazioni degli scafi, delle macchine, delle caldaie o degli apparecchi ausiliari di bordo, e la costruzione o fabbricazione di oggetti di dotazione e di ricambio, saranno sorvegliate da ufficiali governativi delegati dalle direzioni dei lavori del locale Regio arsenale o dal locale ufficio tecnico della Regia marina, ai quali l'autorità che ha ricevuto la dichiarazione avrà dato immediatamente avviso, ovvero da ufficiali governativi delegati dall'autorità stessa, se nel luogo dove si eseguiscono i lavori non esistano direzioni dei lavori od ufficio tecnico.

Gli ufficiali delegati si accerteranno, con frequenti ispezioni, della qualità, della quantità e dell'origine del materiale impiegato nei lavori, e ne terranno nota per la dichiarazione da apporsi sul certificato di cui alla lettera *c* dell'articolo 50.

La collaudazione definitiva dei lavori, anche di quelli già verificati in officina, sarà fatta a bordo colla scorta delle bollette doganali di esportazione, che fossero state rilasciate.

I materiali collocati a posto per le riparazioni non potranno essere dipinti, nè in alcun modo coperti con vernice od altro, se non dopo avvenuta la collaudazione a bordo.

Quando si tratti semplicemente della fornitura di oggetti di dotazione e di ricambio, l'accertamento del numero, della specie, del peso, ecc. sarà eseguito, in via preliminare, a terra al momento in cui deve esserne effettuato l'imbarco, e sarà poi compiuto definitivamente a bordo con la scorta anche delle bollette doganali di esportazione.

Sulle bollette doganali di esportazione, accennate nel presente articolo, il collaudatore farà un'annotazione di scarico delle quantità del materiale imbarcato.

Alle visite ed ispezioni degli ufficiali governativi, di cui nel precedente articolo, è applicabile la disposizione dell'articolo 19.

Art. 46.

Sono oggetti di dotazione e di ricambio quelli indicati nel Regolamento approvato con R. decreto del 23 ottobre 1895, n. 671, che stabilisce gli attrezzi, corredi ed istrumenti di cui debbono essere muniti i bastimenti mercantili. Sono esclusi peraltro gli oggetti di fabbricazione nazionale compresi sotto la denominazione di apparecchi ausiliari, pei quali è concesso il compenso di costruzione, e quelli non attinenti all'alberatura, alla velatura, all'attrezzatura ed agli ormeggi dei bastimenti.

Non è concessa la restituzione daziaria sugli oggetti di dotazione e di ricambio forniti a bastimenti esteri non addetti al trasporto di passeggieri, e quindi non soggetti alle prescrizioni del Regolamento sopracitato, e neppure sugli oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi che non sieno nei porti dello Stato.

Art. 50.

Per ottenere la restituzione daziaria sulle riparazioni degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo, sulla costruzione, fabbricazione o fornitura di oggetti di dotazione e di ricambio, occorrono i seguenti documenti:

a) istanza della persona che ha diritto alla restituzione da-

ziaria. Le capitaneria di porto vi apporrà una dichiarazione indicante nome, cognome, paternità e domicilio della persona suddetta, ed affermante che ad essa è dovuta effettivamente la restituzione daziaria;

b) progetto di liquidazione in doppio originale (mod. 16);

c) certificato comprovante la qualità e la quantità dei materiali impiegati nelle riparazioni, o il numero, la specie, il peso, ecc. degli oggetti fabbricati o forniti per dotazione o ricambio, rilasciato dal direttore dello stabilimento o dalla persona che ha eseguito i lavori o da quella che ha provvisto gli oggetti.

La qualità e il peso dei materiali, o il numero, la specie, il peso, ecc. degli oggetti, saranno accettati dall'ufficiale che ha sorvegliato i lavori o le forniture, e che ne farà apposita dichiarazione sul certificato di cui sopra, adoperando le particolari denominazioni usate nella vigente tariffa doganale, citando numero e data delle bollette doganali presentate all'atto del collaudo, o specificando, volta per volta, e per ogni qualità di materiale, il calo di cui all'articolo 49;

d) bollette doganali comprovanti il pagamento del dazio su tutti i materiali ed oggetti di provenienza estera; le quali dovranno essere intestate alla persona da cui vien chiesta la restituzione daziaria, o regolarmente girate a suo favore;

e) certificato della capitaneria di porto, o dell'ufficio tecnico della Regia marina, e dell'intendenza di finanza, comprovante che i materiali o gli oggetti impiegati, per i quali non sieno prodotte le bollette d'importazione, sono di origine nazionale.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 42 dovranno essere presentate due distinte liquidazioni.

Art. 63.

Se la nave arriva in un porto in cui non risieda autorità consolare, il capitano si fa rilasciare dall'autorità marittima o doganale del luogo un certificato indicante: la data dell'arrivo della nave in quel porto, le provenienza, le operazioni di commercio ivi compiute, la data della partenza e la destinazione; e nel primo porto di approdo lo presenta all'autorità marittima o consolare italiana, che glie ne rilascia copia autentica, e in base ad esso procede alle opportune annotazioni nel libro dei viaggi, indicandovi la data, il luogo e l'autorità che ha rilasciato il certificato.

Se il capitano non possa ottenere il certificato suddetto, ne fa annotazione sul giornale nautico (parte I) e contemporaneamente ne avverte per lettera il R. console avente giurisdizione sul luogo, indicandone i motivi. Il R. console procederà alle indagini occorrenti e ne riferirà al Ministero della marina.

Art. 65.

Compiuto il viaggio, o ritornata la nave in un porto del Regno, l'autorità marittima o consolare trasmette alla capitaneria di porto, presso cui è inscritta la nave, il libro dei viaggi (matrice), una copia del certificato di classificazione, un estratto del giornale nautico (parte I) relativo alla navigazione per la quale si domanda il premio, un estratto del giornale nautico (parte III) concernente le operazioni di commercio eseguite nei porti di partenza e di arrivo, ed un estratto del ruolo equipaggio (mod. 19) con la indicazione degli individui che hanno preso parte alla navigazione stessa. La copia e gli estratti saranno fatti per cura della parte interessata, verificati dall'autorità marittima o consolare.

Occorrendo spese di trasmissione, esse sono a carico dell'armatore.

Art. 67.

La capitaneria di porto verifica la regolarità dei documenti prodotti, appone il visto sulla domanda accertando l'identità dell'armatore e rivolge il tutto al Ministero della marina, aggiungendovi:

a) il libro dei viaggi;

b) estratti del giornale nautico (parte I e III).

Contemporaneamente trasmette alla competente Cassa Invalidi l'estratto del ruolo di equipaggio per gli effetti di cui all'articolo 160.

Con una sola domanda può essere chiesta la liquidazione di due o più premi di navigazione guadagnati dallo stesso bastimento. In tal caso basta un solo esemplare del documento indicato alla lettera *c* dell'articolo 66.

Qualora dai documenti sopra citati non risultasse abbastanza dimostrato il diritto al premio, ovvero non risultassero tutti gli elementi richiesti per la liquidazione del premio stesso, il Ministero potrà esigere la presentazione di altri documenti che ritenesse necessari.

Art. 78.

La capitaneria di porto, verificata ed autenticata la copia del certificato di classificazione, appone il visto sulla domanda accertando l'identità dell'armatore e rivolge il tutto al Ministero della marina aggiungendovi:

a) l'estratto del giornale nautico (parte I);

b) i due esemplari del ruolino.

A ciascuno dei due esemplari la capitaneria unirà un elenco dei viaggi con diritto a premio, indicandovi, per ognuno, il numero delle miglia percorse ed il premio guadagnato, ed apponendovi in ultimo una dichiarazione accertante la somma da pagarsi, il tipo e la denominazione della nave, il tonnellaggio lordo (in lettere), il numero di matricola, il luogo e la data del varo, il numero e la data dell'atto di nazionalità, il numero, la serie e la data del ruolo di equipaggio, l'ufficio da cui questo è stato rilasciato, ed infine — nel caso di nave costruita all'estero — la data della iscrizione nelle matricole di un compartimento marittimo del Regno dopo l'acquisto della nave all'estero.

Contemporaneamente la capitaneria trasmetterà alla competente Cassa Invalidi l'estratto del ruolo di equipaggio per gli effetti di cui all'articolo 160.

È applicabile, riguardo all'esame dei documenti sopra accennati, la disposizione di cui nell'ultimo comma dell'articolo 67.

Art. 115.

Le provenienze dalle colonie italiane, dichiarate tali per legge, sono considerate come provenienze dallo Stato.

Tuttavia le navi, che, partendo da un porto estero, facciano scalo nelle colonie, al loro arrivo nello Stato pagheranno la tassa di ancoraggio stabilita per le provenienze dall'estero, a meno che non l'abbiano già pagata nelle colonie e non sia trascorso il periodo di validità fissato dalla legge.

In ogni caso, se la tassa pagata nelle colonie fosse inferiore a quella stabilita dalla legge 23 luglio 1896, le navi dovranno pagare al loro approdo nello Stato la differenza fra le due tasse, ferma rimanendo la decorrenza stabilita dalla tassa pagata nelle colonie.

Art. 125.

Le navi a vapore o a vela, nazionali ed estere, che, dopo il periodo di validità della tassa pagata a senso degli articoli 20, 21 e 22 della legge, o dopo il varo, imbarcano merci o passeggieri per un porto, rada, o spiaggia dello Stato, pagano la tassa di ancoraggio stabilita per le provenienze dallo Stato. Se invece sbarcano merci o passeggieri caricati all'estero, o ne imbarcano per l'estero, pagano la tassa stabilita per le provenienze dall'estero.

La tassa così pagata decorre dal giorno successivo alla scadenza della tassa anteriore, o dal giorno in cui hanno avuto principio le operazioni commerciali.

Non pagano invece altra tassa di ancoraggio se partano in zavorra, o se, dopo il periodo di validità su accennato, non facciano operazioni di commercio.

Art. 134.

Le navi a vapore, che avessero pagata la tassa valevole per 30 giorni, non potranno, per qualsiasi motivo, ottenere di trasformarla in quella annuale mediante il pagamento della differenza fra le due tasse, nè potranno ottenere di trasformare le tasse pagate per lo Stato in quelle per l'estero.

Lo stesso trattamento sarà usato per le navi a vela che avessero pagato la tassa di cui all'articolo 22 della legge e che volessero sostituirla con quella stabilita all'articolo 21.

I divieti di cui nel presente articolo non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

Art. 149.

I piroscafi rimorchiatori, i pontoni, le barche da pesca ed altri galleggianti nazionali, quando esercitino permanentemente all'estero, sono esenti dal pagamento delle tasse o dei diritti stabiliti dalla legge.

L'autorità consolare italiana del luogo potrà munirli, gratuitamente, di una licenza o di un permesso speciale di esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1899.

UMBERTO.

G. PALUMBO.
CARCANO.
N. CANEVARO.
A. FORTIS.
N. NASI.

Visto, Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Prefetto di Pesaro che propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di S. Angelo in Vado, per gravi irregolarità accertate mediante inchiesta;

Veduti gli atti, fra cui il voto della Giunta Provinciale Amministrativa di Pesaro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di S. Angelo in Vado è disciolta e la provvisoria gestione è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Prefetto di Teramo che propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Pescosansonesco, per gravi irregolarità;

Veduti gli atti, fra cui il voto della Giunta Provinciale Amministrativa di Teramo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Pescosansonesco è disciolta, e la temporanea gestione è affidata alla Giunta Municipale, a norma di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1899.

UMBERTO

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Palermo ha proposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Collesano, amministratrice del legato Gioeni;

Veduto il voto della Giunta Provinciale Amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Collesano è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad uno speciale Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Bollettino N. 7.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con R. decreto del 29 gennaio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1899,

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Pellecchi comm. Giuseppe, direttore capo di divisione di 1ª classe, è nominato direttore generale, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1899:

Ferrando comm. Umberto, direttore capo di divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 7000.

Pistoni comm. Ettore, direttore capo di divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 7000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1899:

Sogreti cav. Federico, capo sezione di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Caraciotti cav. Alessandro, capo sezione di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Manfredi cav. Filippo, capo sezione di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1899:

Tosoroni cav. Domenico, capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Susca cav. Alfonso, capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Azzolini cav. Giuseppe, capo sezione di 2ª classe nella carriera amministrativa, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Antonini cav. Adolfo, ispettore di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1899:

Spinetti cav. Camillo Publio, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Bartoli-Avveduti cav. Giovanni, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Nozzoli cav. Guido, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Farace cav. Alfredo, segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Niccoli cav. Emilio, reggente il posto di segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, è nominato capo sezione di 2ª classe nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1899:

Pilo-Passino cav. Gavino, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Frascani cav. Francesco, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Marangoni cav. Felice, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Moscatelli cav. Alfredo, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Morisani cav. Giuseppe, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Doni cav. Luigi, segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3750.

Tholosano di Valgrisanche cav. Ernesto, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è promosso alla 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 3500.

Salomone cav. Giovanni, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Sanfelice cav. Giulio, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Tonini cav. Enrico, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Trigona cav. Gaetano, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Satta cav. Giuseppe, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Innocenti cav. Giuseppe, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

De Monaco Gennaro, segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

Frezzini Luigi, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Macchiarelli Girolamo, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Ippoliti Angelo, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Alessandroni Luigi, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Bonis Umberto, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Passeri Filippo, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Festa Giuliano, vice segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa, approvato nell'esame di concorso per il posto

di segretario, è nominato segretario di 3ª classe nella carriera medesima, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1899:

Belli Bellino, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Primicerio Raffaele, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 2250.

Colini cav. Enrico, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Palmera Gaetano, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Levi Giorgio, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

De Notaristefani Marzio, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Cannavina Luigi, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Damiano Carmelo, vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Con R. decreto del 29 gennaio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1899:

Magrini cav. Giuseppe, traduttore ufficiale presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, assegnato lo stipendio di lire 6000.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1899:

Maldacea cav. Francesco, segretario di 2ª classe nella carriera di ragioneria, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Berni Canani Antonio, segretario di 3ª classe nella carriera di ragioneria, è nominato reggente il posto di segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3250.

D'Ortenzio Felice, vice segretario di 2ª classe nella carriera di ragioneria, è nominato reggente il posto di vice segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2250.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1899:

Palucchi Federico, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Venturini Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 2200.

Perelli Talete, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Laliscia Curzio, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Ciuti Giovanni, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1800.

Galli Emanuele, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1800.

Francati Edoardo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è nominato reggente il posto di ufficiale d'ordine di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1650.

Palladino Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è nominato reggente il posto di ufficiale d'ordine di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1650.

Mastrelli Eugenio, ufficiale di scrittura presso il Ministero della Guerra, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Maglione Gennaro, ufficiale di scrittura presso il Ministero della Guerra, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Cavalletti Gaetano, ufficiale di scrittura presso il Ministro della Guerra, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1899:

È concesso l'aumento del decimo in lire 700, sull'attuale stipendio di lire 7000, dal 1° gennaio 1899:

a Durelli cav. Natale, consigliere della corte d'appello di Bologna.

È concesso l'aumento del decimo in lire 600, sull'attuale stipendio di lire 6000, dal 1° gennaio 1899:

a Bonomi cav. Antonio, consigliere della corte d'appello di Venezia,

a Tiepolo cav. Gerolamo, id. id. di Aquila,

a Massari cav. Domenico, id. id. di Aquila,

a Liuzzi cav. Innocenzo, id. id. di Roma,

a Bianco cav. Francesco Saverio, id. id. di Napoli,

a Mariottino cav. Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Napoli,

a Gallotti cav. Angelo, consigliere della Corte d'appello di Venezia,

a Carlucci cav. Ferdinando, id. id. di Aquila,

a Bellantuoni cav. Luigi, id. id. di Trani,

a Monaco cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Bari,

a Carlizzi cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Napoli,

a Polemondo-Chiaia cav. Cesare, id. id. di Napoli,

a Nigro cav. Antonio. id. id. di Palermo,

a Pianigiani cav. Ottorino, id. id. di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1899:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° dicembre 1898, con lo stipendio di lire 7000:

Landolfi cav. Michele, fu Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Faini cav. Ercole, presidente del tribunale civile e penale di Milano.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° gennaio 1899, con lo stipendio di L. 7000:

Osterman cav. Leopoldo, presidente del tribunale civile e penale di Roma.

Savini cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Torino.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° dicembre 1898, con lo stipendio di lire 6000:

L'Occaso cav. Dionigi, presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro.

Compagnone cav. Luigi, consigliere della corte d'appello di Napoli.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° gennaio 1899, con lo stpendio di lire 7000 :

Bandini cav. Bandino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Volterra.

Frigotto cav. Giovanni Battista, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Brescia.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° gennaio 1899, con lo stipendio di lire 6000:

Secchi cav. Francesco, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catania.

Allegri cav. Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

Con Regi decreti del 9 febbraio 1899:

Airenti cav. Davide Francesco, consigliere della Corte d'appello di Casale, è, a sua domanda, collocato a riposo nei termini dell'articolo 1, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° marzo 1899, e gli sono conferiti titolo e grado onorifici di presidente di sezione di Corte d'appello.

Lastaria cav. Michele, consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi, dal 16 febbraio 1899, coll'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Dudreville Giuseppe, pretore del mandamento di Sarzana, è tramutato al mandamento di Romagnano Sesia.

Gerardenghi Ricci Clemente, pretore del mandamento di Oleggio, è tramutato al mandamento di Sarzana.

Bellocchio Carlo, pretore del mandamento di Prazzo, è tramutato al mandamento di Châtillon.

Crespi Giuseppe, pretore del mandamento di Soriano nel Cimino, è tramutato al mandamento di Triora.

Testa Giovanni Stefano, pretore del mandamento di Cairo Montenotte, è tramutato al mandamento di Savona.

Ponteri Pericle, pretore già titolare del mandamento di Oulx, in aspettativa per motivi di salute dal 1° maggio 1898, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 1° febbraio 1899, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Oulx.

Passali Francesco, pretore già titolare del mandamento di Mores, in aspettativa per motivi di salute dal 13 febbraio 1898, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri otto mesi dal 13 febbraio 1899, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Nuraminis.

Merlo Domenico, pretore del mandamento di Zavattarello, in aspettativa per motivi di salute dal 5 novembre 1898, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 5 gennaio 1899, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Zavattarello.

Tommasini Francesco, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Pisa, è tramutato al mandamento di Casola Valsenio con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Icardi Rocco, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Casale, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Casale.

Cagno Domenico, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Asti, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento d'Asti.

Caligaris Ernesto, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Alessandria, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Alessandria.

Sassi Camillo, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Perugia, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Perugia.

Guillot Vittorio, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Firenze, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Firenze.

Rizzacasa Salvatore, uditore addetto al tribunale civile e penale di Chieti, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Chieti.

Masci Nicola, uditore addetto al tribunale civile e penale di Lanciano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Lanciano.

Martinengo Emanuele, uditore presso il tribunale civile e penale di Savona, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Savona.

Recagni Giacomo Andrea, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Genova, è, a sua domanda, esonerato dalla carica di uditore, conservando quella di vice pretore del 2° mandamento di Genova pel triennio 1898-1900.

Straniero Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di San Ginesio, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è, a sua domanda, esonerato dal detto incarico, ed è tramutato alla 2ª pretura urbana di Roma.

Di Giuseppe Enea Silvio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Stilo, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è dispensato, a sua domanda, dal detto incarico, ed è richiamato al precedente posto di vice pretore nel primo mandamento di Napoli.

Zinzi Saverio, uditore addetto alla Corte d'appello di Catanzaro, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Catanzaro.

Manacorda Umberto, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Pisa, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Pisa.

Casarini Guido, uditore presso il tribunale civile e penale di Modena, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Modena.

Valentini Teodosio, uditore presso la Procura generale della sezione di Corte di appello di Modena, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Modena.

Di Dedda Cesare, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Lucera, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Castiglione Messer Marino con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Puccinelli Camillo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del 6° mandamento di Roma, è tramutato al 2° mandamento di Roma.

Foglia Pietro, uditore in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Taranto, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per due mesi dal 1° febbraio 1899.

Eboli Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Sanza, pel triennio 1898-1900.

Franco Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Palombara Sabina pel triennio 1898-1900.

Salvagnini Gino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Adria pel triennio 1898-1900.

Metelli Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Moliterno pel triennio 1898-1900.

Armeni Emanuele, avente i requisiti di legge è nominato vice-pretore del mandamento di Carloforte pel triennio 1898-1900.

Olivetti Vittorio, vice pretore del mandamento di Biella, è dispensato dal servizio.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Solari Stefano, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Genova,

da Coriani Alessandro, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Brescia,

da De Gennaro Serafino, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Torre del Greco,
da Fenu Giovanni Maria, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Tempio,
da Beccia Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Troia.

Con Regi decreti del 12 gennaio 1899:

Biaggi cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Parma, è tramutato a Brescia, col suo consenso.

Sandri Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Rieti, è, a sua domanda, nominato consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata, lasciandosi vacante un posto presso la Corte d'appello di Genova, per l'aspettativa del consigliere *Lastaria cav. Michele*.

De Barbieri Emanuele Rodolfo, pretore del mandamento d'Andora, è tramutato al mandamento di Cairo Montenotte.

Pesavento Arturo, pretore del mandamento d'Alassio, è tramutato al mandamento d'Andora.

Grazioli Giulio, pretore del mandamento di Cagnano Varano, è tramutato al mandamento di Cascia.

Locatelli Domenico, pretore del mandamento di Santeramo in Colle, è tramutato al mandamento di Cagnano Varano.

Pellegrini Pietro, uditore destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Cagnano Varano, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare e con la mensile indennità di lire 100, è tramutato al mandamento di Santeramo in Colle con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, senza la detta indennità.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 5 febbraio 1899:

Cervini Oreste, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Sarzana, è nominato cancelliere della pretura di Varese Ligure, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Pesante Antonio, cancelliere della pretura di Varese Liguro, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Sarzana, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Con Regi decreti del 9 febbraio 1899:

Arcelli Romano, vice cancelliere della Corte d'appello di Milano, è incaricato di reggere il posto di cancelliere del tribunale civile e penale di Pavia, coll'annua indennità di lire 450 a carico del capitolo 7 bilancio.

Brocchini Eugenio, cancelliere della pretura di Radicofani, è tramutato alla pretura di Chiusdino, lasciandosi vacante, per l'aspettativa di Frosini Natale, il posto di cancelliere della pretura di Arcidosso.

Bardelli Francesco, cancelliere della pretura di Arcidosso, è tramutato alla pretura di Radicofani.

Con decreti Ministeriali del 9 febbraio 1899:

Vecellio Bernardo, cancelliere del tribunale civile e penale di Pavia, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Milano.

Bona Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Schio, è tramutato alla pretura di Lovere, a sua domanda.

Brocco Felice, vice cancelliere della pretura di Lovere, è tramutato alla pretura di Schio, a sua domanda.

Con decreti Ministeriali del 10 febbraio 1899:

Castronari Agostino, cancelliere della pretura di Osimo, è sospeso dall'ufficio per giorni venti, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio in punizione di grave irregolarità commessa durante la sua gestione nella pretura di Montalto Marche.

Ravani Antonio, cancelliere della pretura di Cuvio, è sospeso dall'ufficio per giorni otto, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione del contegno scorretto da lui tenuto verso l'ispettore demaniale.

Con Regi decreti del 12 febbraio 1899:

Genovese Angelo, cancelliere della pretura di Campana, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 1° marzo 1899, e gli son conferiti titolo e grado onorifici di cancelliere di tribunale.

Vergani Felice, cancelliere della pretura di Borghetto Lodigiano, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° marzo 1899, e gli son conferiti titolo ed il grado onorifici di cancelliere di tribunale.

Molena Giovanni, già vice cancelliere del tribunale civile e penale di Belluno, in aspettativa per motivi di salute fino all' 11 dicembre 1898, pel quale fu lasciato vacante il posto di cancelliere della pretura di Fonzaso, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera *B* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 12 dicembre 1898.

A Lanucara Francesco Antonio, già vice cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, collocato a riposo con decreto 29 ottobre 1898, son conferiti titolo e grado onorifici di cancelliere di tribunale.

Lentini Pietro, cancelliere della pretura di Oppido Mamertina, in aspettativa per motivi di salute, fino al 31 gennaio 1899, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° febbraio 1899, ed è tramutato alla pretura di Davoli.

Granieri Giuseppe, cancelliere già titolare della pretura di Santa Severina, in aspettativa per motivi di salute e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Longobucco, è, in in seguito a sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 1° marzo 1899, ed è tramutato alla pretura di Caulonia.

Giordano Emanuele, cancelliere della pretura di Apricena, è tramutato alla pretura di Torremaggiore.

Giaccari Domenico, cancelliere della pretura di San Giovanni Rotondo, è tramutato alla pretura di Apricena, a sua domanda.

Montecchi Dante, reggente il posto di cancelliere della pretura di Torremaggiore, è tramutato nella stessa qualità di reggente alla pretura di San Giovanni Rotondo, coll'attuale stipendio di lire 1500.

Innorta Salvatore, cancelliere della pretura di Vittoria, è richiamato alla pretura di Paternò, a sua domanda.

Consoli Vito, cancelliere della pretura di Paternò, è tramutato alla pretura di Vittoria.

De Benedetti Vittorio Emanuele, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Alessandria, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Occimiano, coll'attuale stipendio di lire 2200.

Agrelli Francesco, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato cancelliere della pretura di Gioi Cilento, coll'annuo stipendio di lire 1600, ed è temporaneamente applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Con decreti Ministeriali del 12 febbraio 1899:

Borgia Giovanni, vice cancelliere della pretura di Rodi Garganico, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 gennaio 1899, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Rodi Garganico, a decorrere dal 16 gennaio 1899.

Tisci Sabino Antonio, vice cancelliere della pretura di Lucera,

temporaneamente applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la detta Corte d'appello di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Chiumenti Angelo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario (1° gruppo), è nominato vice cancelliere della pretura di Gioi Cilento, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Savio Natale, cancelliere della pretura di Occimiano, è, a sua domanda, nominanto vice cancelliere del tribunale civile e penale di Alessandria, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Morace Pasquale, vice cancelliere della pretura di Verbicaro, è tramutato alla pretura di Bianco.

Catanzaro Salvatore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario (4° gruppo), è nominato vice cancelliere della pretura di Amendolara, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Pedamonti Francesco, vice cancelliere della pretura di Mede, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi tre, a decorrere dal 1° marzo 1899, e coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Damigella Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario (3° gruppo), è nominato vice cancelliere della pretura di Naro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 13 febbraio 1899:

Novaro Paolo, già vice cancelliere della pretura di Carrara, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 febbraio 1899, pel quale fu lasciato vacante il posto di vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, è, in seguito a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 16 febbraio 1899, colla continuazione dell'attuale assegno.

Piscionieri Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario (4° gruppo), è nominato vice cancelliere della pretura di Verbicaro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari*

Con Regi decreti del 12 febbraio 1899:

Frassanito Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Veglie, distretto di Lecce.

Perfumo Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Morbello, distretto di Acqui.

Pollini Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di San Sebastiano Curone, distretto di Tortona.

Aielli Egidio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Vimercate, distretto di Milano.

Gabuzzi Giuseppe, notaro residente nel Comune di Seregno, distretto di Milano, è traslocato nel Comune di Milano, capoluogo di distretto.

Cerica Nazzareno, notaro residente nel Comune di Guarcino, distretto di Frosinone, è traslocato nel Comune di Alatri, stesso distretto.

Garbarino Carlo Domenico, notaro residente nel Comune di Ponzone, distretto di Acqui, è traslocato nel Comune di Bistagno, stesso distretto.

Santini Giov. Battista, notaro residente nel Comune di Palestrina, distretto di Roma, è traslocato nel Comune di Fabriano, distretto di Ancona.

Giamberardino Vincenzo, notaro residente nel Comune di Palombaro, distretto di Lanciano, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Zagaria Giuseppe Donato, notaro residente nel Comune di Salandra, distretto di Matera, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Angeloni Luigi è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Marciano, distretto di Arezzo.

Cogni Adolfo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Agazzano, distretto di Piacenza.

Faraci Vincenzo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Favignana, distretto di Trapani.

Palermo Ludovico è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Santa Paolina, distretto di Avellino.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili.*

Con R. decreto del 12 febbraio 1899:

Tommasi Crudeli Stefano è rimosso dall'ufficio di conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Firenze.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei Benefizi vacanti.*

Con decreto Ministeriale del 7 febbraio 1899:

Bracci Devoti Costantino, vice segretario di terza classe nella carriera di ragioneria presso l'Economato generale dei benefizi vacanti in Napoli, in servizio da meno di 10 anni, è, sopra sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi dieci, a decorrere dal 1° febbraio 1899, con l'assegno corrispondente al quarto del suo attuale stipendio.

Con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1899:

Mancini cav. Angelo, segretario nell'Economato dei benefizi vacanti in Bologna, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 22 gennaio 1899:

Goria cav. Francesco, maggiore generale medico ispettore di sanità militare, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° marzo 1899.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 2 gennaio 1899:

Cattaneo Giovanni, capitano 2 genio, trasferito nel corpo di stato maggiore e destinato addetto comando divisione Chieti.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 gennaio 1899:

De Luca Di Lizzano nobile e patrizio di Amantea Alberto, capitano in aspettativa, collocato in riforma dal 1° febbraio 1899 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 febbraio 1899:

Mastropasqua Gaetano, tenente 28 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno.

Bracciforti Enrico, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di mesi sei, a Milano; l'aspettativa suddetta è prorogata per un periodo di altri sei mesi.

Costantino Emilio, id. id. id. id. di mesi quattro, a Torino, id. id. id. otto mesi.

Cantele Gio. Battista, sottotenente 88 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1899:

Colli di Felizzano Giuseppe, tenente Regie truppe Africa, collocato temporaneamente a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal 1° gennaio 1899, per coprire una carica nella colonia Eritrea.

Con R. decreto del 12 gennaio 1899:

Fabi Bernardino, capitano reggimento lancieri di Montebello, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° febbraio 1899.

Steffanon Antonio, id. id. cavalleggeri Umberto I, id. id., per ragione di età, dal 1° marzo 1899.

Con R. decreto del 19 gennaio 1899:

Garrino cav. Pietro, maggiore reggimento lancieri di Montebello, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 marzo 1899.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 2 gennaio 1899:

Memmo Riccardo, capitano polverificio Fontana Liri, dispensato dal servizio attivo, ed inscritto col suo grado fra gli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Corpo Sanitario militare.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1899:

Pontagna Ruggiero, sottotenente medico 50 fanteria, dispensato a sua domanda dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento.

Con R. decreto del 29 gennaio 1899:

Fraschetti Venceslao, tenente medico 69 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi, dal 16 febbraio 1899.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 29 gennaio 1899:

Greco Agesislao, maestro di scherma di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, collocato in aspettativa per infermità, con l'annuo assegnamento di lire mille, dal 1° febbraio 1899.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1899:

Banfo Carlo, ragioneriere geometra principale di 1ª classe, direzione genio Genova, dispensato dall'impiego, dal 1° febbraio 1899.

UFFICIALI IN CONGEDO

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 5 gennaio 1899:

Rossi cav. Vittorio, colonnello personale permanente distretti, distretto Torino, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° febbraio 1899, ed inscritto nella riserva.

Livi Angelo, tenente carabinieri Reali, id. Firenze, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° febbraio 1899, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 22 gennaio 1899:

Longone Luigi, sottotenente bersaglieri, distretto Torino, deposito Torino, ed Andreis Emilio, id. id. id. Milano, id. Asti, accettate le dimissioni dal grado.

Gatti Fermo, sergente allievo ufficiale 69 fanteria, nominato sottotenente di complemento con R. decreto 25 dicembre 1898 — Ponti Carlo, id. id. 25 id., id. id. id. — Bianchi Nicola, id. id. 92 id., id.id., e Barberis Francesco, id. id. 11 bersaglieri, revocata la nomina suddetta.

Gastaldi Arturo, sottotenente fanteria, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel corpo sanitario militare.

Della Salda Antonio, sergente in congedo illimitato, proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, 4ª compagnia di sanità, nominato sottotenente medico di complemento.

Rinaldi Camillo, militare di 3ª categoria in congedo illimitato id. id. id.

D'Alessandro Camillo, id. 3ª id. id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 29 gennaio 1899:

Spilimbergo Ugo, capitano fanteria, distretto Torino, deposito Varese, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Chiatti Angelo, tenente id., id. Roma, id. Spoleto, id. id. id. a termini dell'articolo 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Messori Antonio, sottotenente artiglieria, deposito speciale Ozieri, distretto residenza Sassari, accettata la dimissione dal grado.

Zambon Giovanni, id. 8 artiglieria, distretto Vicenza, rimosso dal grado.

Girotto Mario, sergente allievo ufficiale 3 alpini, nominato sottotenente di complemento con R. decreto 25 novembre 1898, revocata la nomina suddetta.

Baldo Francesco, sergente in congedo, nominato sottotenente di complemento.

Con R. decreto del 29 gennaio 1899:

Stefani Ugo, sottotenente effettivo al reggimento lancieri di Novara, distretto Firenze, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 22 gennaio 1899:

Capanna Carlo, (Livorno) tenente fanteria, distretto Livorno, dispensato da ogni servizio militare, per infermità indipendenti da cause di servizio.

Del Monaco Ireneo, (Roma) sottotenente id., id. Frosinone — Garnerone Amedeo, (Torino) id. id, id. Torino — Jaja Florenzo, (Bari) tenente medico, id. Bari, accettate le dimissioni dal grado.

Con R. decreto del 26 gennaio 1899:

Serrao Francesco, (Catanzaro) maggiore fanteria, distretto Lecce e Malpieri Attilio, (Roma) tenente id., id. Roma, considerati come dimissionari dal grado, a termini dell'art. 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 22 gennaio 1899:

Vacatello Pasquale, tenente medico distretto Catanzaro, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 26 gennaio 1899:

Pieri cav. Battista, maggiore generale medico, cessa d'appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

sione nei collegi militari per l'anno scolastico 1899-1900

1. Per l'anno scolastico 1899-1900, che avrà principio il 17 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo per titoli e per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi da ammettersi in ciascun collegio sarà il seguente:

	Collegio di Napoli	Collegio di Roma
1° anno di corso	55	50
2° anno di corso	25	15

3. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superare i 16 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superare i 17 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 2° corso.

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico (1).

5. L'ammissione per titoli avrà luogo invece esclusivamente in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito l'ammissione od il passaggio al corrispondente corso d'istituto tecnico.

6. Gli esami scritti per l'ammissione al 1° corso avranno luogo a cominciare dal 18 luglio p. v. presso ciascun comando di divisione; gli esami orali saranno dati a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari, a Torino presso l'accademia militare ed a Modena presso la scuola militare, in quei giorni che verranno fatti conoscere ai concorrenti che vi saranno stati ammessi, in seguito all'esito degli esami scritti.

Ogni aspirante dovrà perciò dichiarare nella domanda dove intenda di sostenere gli esami scritti e quelli orali.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà per ciascun corso ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti, con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione sostenuti presso l'istituto tecnico, da cui provengono, e gli aspiranti per esame al 1° corso, colla media riportata nell'esame di cui al precedente n. 6.

I concorrenti che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane d'età.

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, e vi si compiono gli stessi studî; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studî vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10 Compiuto con buon esito l'intero corso degli studî, gli allievi conseguiranno il certificato di *licenza di collegio militare* – equipollente al titolo di *licenza d'istituto tecnico*, sezione fisico-matematica – e saranno ammessi senza esami alla scuola militare; soltanto coloro che aspirano a far passaggio all'accademia militare dovranno superare apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare darà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. Accademia navale, nel quale esame, a parità di punti di merito, avranno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece, che, compiuto il corso degli studî nei collegi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare, o alla R. Accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi. Coloro però che aspirano all'arma di cavalleria dovranno, prima d'essere ammessi a prestare servizio nei reggimenti col grado di sergente, essere sottoposti, presso il corpo in cui intraprenderanno il servizio, ad apposita visita medica o ad esperimento di equitazione per constatare la loro immediata attitudine a servire nell'arma predetta.

Nei collegi militari non s'impartisce istruzione d'equitazione.

Il servizio col grado di sergente in un corpo di fanteria o di cavalleria potrà essere prestato a cominciare dal 15 luglio dell'anno in cui gli allievi saranno licenziati dai collegi militari.

11. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, e nell'assumere l'obbligo del servizio militare potranno surrogare un fratello, militare sotto le armi o in congedo illimitato.

12. Gli allievi che per speciali ragioni, non disciplinari, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col non dissenso rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento;* avvertendo però che tale proscioglimento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Ministero.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande regolarmente documentate scadrà irrevocabilmente per i concorrenti ad esame il 30 giugno p. v., e per i concorrenti per titoli il 15 agosto p. v. Gli aspiranti per titoli, che alla detta data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studî richiesto, ma che abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale di esami presso gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente.

14. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere quelle dei concorrenti per esame al 1° corso ai comandanti delle divisioni militari, presso cui essi chiesero di sostenere l'esame scritto, ed inviare invece al Ministero – Segretariato generale – le domande dei concorrenti per titoli.

15. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni inserte nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, edizione 10 marzo 1898, modificato dall'*Atto* 28 del *Giornale militare* corrente anno.

Detto Regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma e presso i principali librai del Regno.

16. Il Ministero non accorda alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e specialmente di quelle indicate ai numeri 3, 4 e 5.

Roma, li 9 febbraio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

---

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica; storia d'Italia; geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica). Art. 2 del R. decreto 20 giugno 1889, n. 6167 (Ministero della Pubblica Istruzione).

Modificazioni al Regolamento per l'ammissione ai Collegi militari, alla Scuola militare e all'Accademia militare.

Al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare o all'accademia militare, 10 marzo 1898, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

N. 1. *Vi è sostituito il seguente:*

N. 1. I collegi militari, secondo il R. decreto 26 agosto 1897, sono due, stabiliti nelle seguenti città:

Napoli (1°),
Roma (2°).

Il corso degli studî, nei medesimi, si compie in quattro anni scolastici, in conformità dei programmi assegnati alle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª degli Istituti tecnici — sezione fisico-matematica — alle quali i quattro corsi dei collegi militari sono, per tutti gli effetti legali, parificati. (R. decreto 13 agosto 1897, n. 390).

Nei tre ultimi anni del corso di studî vengono inoltre impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

Compiuto con buon esito l'intero corso degli studî, gli allievi sono ammessi senza esami alla scuola militare; soltanto coloro che aspirano all'accademia militare, devono superare apposito esame orale complementare di matematica, conforme al programma. Il titolo di licenza di collegio militare dà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. Accademia navale.

I giovani invece che, compiuto il corso degli studî, rinuncino a proseguirli all'accademia, alla scuola militare o alla R. Accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, possono essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi.

Coloro però che aspirano all'arma di cavalleria dovranno, prima d'essere ammessi a prestare servizio nei reggimenti col grado di sergente, essere sottoposti presso il corpo in cui intraprendono il servizio, ad apposita visita medica o ad esperimento d'equitazione per constatare la loro immediata attitudine a servire nell'arma predetta. Nei collegi militari non s'impartisce istruzione d'equitazione.

Il servizio col grado di sergente in un corpo di fanteria o di cavalleria può essere prestato a cominciare dal 15 luglio dell'anno in cui gli allievi sono licenziati dai collegi militari.

N. 10. *Dopo il primo alinea aggiungere:*

Alle domande dei giovani che aspirano all'ammissione ai corsi superiori al 1° ed abbiano raggiunto i 17 anni di età, oltre ai documenti suindicati, devesi unire l'atto di assenso per l'arruolamento volontario ordinario con le norme stabilite dal n. 32 lettera *f*) del presente regolamento.

N. 109. *È soppresso.*

N. 110. *Surrogato dal seguente:*

N. 110. I collegi militari, la scuola e l'accademia militare sono retti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore per il Regio esercito e delle speciali disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di servizio interno.

N. 111. *Vi è sostituito il seguente:*

N. 111. Gli allievi dei collegi militari, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, debbono contrarre l'arruolamento volontario ordinario; ed i comandanti i detti istituti cureranno che vengano a loro presentati in tempo gli atti di consenso all'arruolamento di chi esercita sugli allievi la patria potestà.

Gli allievi, che per speciali ragioni, non disciplinari, cessano di appartenere ai collegi militari, possono chiedere, col non dissenso rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario in analogia alle disposizioni vigenti per *gli allievi ufficiali di complemento*, avvertendo che tale proscioglimento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Ministero (1).

Gli allievi della scuola o dell'accademia militare non provenienti dai collegi militari debbono contrarre l'arruolamento volontario ordinario appena abbia avuto luogo la loro ammissione.

N. 113. *Il terzo alinea è soppresso.*

Roma, il 9 febbraio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

---

(1) Gli attuali allievi dei collegi militari non sono obbligati a contrarre l'arruolamento volontario ordinario; ma a coloro di essi, che al principio del prossimo venturo anno scolastico (1899-1900), avranno raggiunto o superato i 17 anni, è lasciata facoltà di assumere tale impegno, con le norme indicate al n. 111 del presente regolamento. Coloro invece, che alla data stessa non avranno ancora 17 anni, potranno contrarre l'arruolamento appena raggiunta la detta età.

Si avverte però che quelli degli attuali allievi che non contraessero l'arruolamento di cui si tratta, saranno esclusi dalle istruzioni militari prescritte per l'abilitazione a sottotenente di complemento, e conseguentemente non potranno in alcun caso aspirare a tale nomina come provenienti dagli allievi dei collegi militari.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 17 corrente in Rota Greca, provincia di Cosenza, ed il successivo giorno 18 in Marina di Caronia, provincia di Messina, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 21 febbraio 1899.

Il giorno 19 corrente in Isca sul Ionio, provincia di Catanzaro, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 21 febbraio 1899.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sottosegretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale N. 1847.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Autoregistratore continuo per le motrici a vapore marine, registrata in questo Ministero al nome del sig. Carazzi Umberto, a Spezia, come da attestato delli 6 marzo 1897, n. 43573 di Registro Generale, fu trasferita per intiero al sig. Foley Nelson fu Nelson, a Napoli, in forza di atto privato di cessione totale autenticato in Portovenere (Spezia) dal notaio Isengard Lamberto, addì 22 gennaio 1898, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Spezia il giorno 25 stesso mese ed anno al n. 1250, registro atti privati, e presentato pel visto a questo Ufficio speciale della proprietà industriale, addì 24 marzo 1898, ore 15,30.

Roma, il 21 febbraio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

21 febbraio 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	103,18 3/4	101,18 3/4
	4 1/2 % *netto*	112,29 1/4	111,06 3/4
	4 % *netto*	102,88	100,88
	3 % *lordo*	64,70	63,50

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di fisica nel R. Istituto tecnico di Trapani.

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di fisica vacante nell'Istituto tecnico di Trapani, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di 2ª classe con lo stipendio corrispondente al grado medesimo.

Però gl'insegnanti che appartengono agli istituti governativi d'istruzione tecnica dipendenti da questo Ministero e che sono provveduti di grado e di stipendio superiore, conserveranno il rispettivo grado e stipendio.

Per ottenere la nomina, il concorrente prescelto dovrà rinunziare a tutti gli altri uffici occupati.

Coloro che intendono di prendere parte a questo concorso debbono presentare apposita istanza in carta bollata da L. 1,20 corredata dei seguenti documenti:

1. Laurea in fisica, ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento;
2. Specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario;
3. Certificato di nascita;
4. Attestato medico, debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
5. Fedina criminale;
6. Certificato di buona condotta;
7. Certificato di cittadinanza italiana;
8. Cenno riassuntivo degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

oltre quegli altri titoli, come pubblicazioni, attestati di servizi prestati ecc. che i concorrenti stimassero opportuno di produrre.

Gli attestati di cui ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data poteriore al 31 dicembre 1898.

Di tutti i documenti annessi all'istanza, dovrà esser fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° ottobre 1899, avranno superato l'età di 40 anni, salvo che si tratti di persona che già occupi un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti che ora fanno parte del ruolo degl'insegnanti addetti agli istituti d'istruzione *dipendenti da questo Ministero*, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3 4, 5, 6 e 7 del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero (Direzione Generale per l'istruzione secondaria) delle domande di iscrizione al concorso scade il 15 marzo 1899, e la nomina del candidato prescelto avrà luogo dal 1° ottobre successivo.

Il Ministero potrà valersi del risultato del presente concorso per provvedere alle altre cattedre di fisica che si renderanno vacanti negli Istituti tecnici.

I concorrenti indicheranno con precisione, nell'istanza, il loro indirizzo per le eventuali comunicazioni.

Le istanze non conformi alle disposizioni del presente avviso *non saranno prese in considerazione.*

Roma, addì 3 dicembre 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

5

Concorso alla cattedra di agraria, computisteria agraria ed estimo nel R. Istituto tecnico di Napoli.

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di agraria, computisteria agraria ed estimo vacante nell'Istituto tecnico di Napoli, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di 2ª classe con lo stipendio corrispondente al grado medesimo.

Però gl'insegnanti che appartengono agli istituti governativi d'istruzione tecnica dipendenti da questo Ministero e sono provveduti di grado e di stipendio superiore, conserveranno il rispettivo grado e stipendio.

Per ottenere la nomina, il concorrente prescelto dovrà rinunziare a tutti gli altri uffici occupati.

Coloro che intendono di prendere parte a questo concorso debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da L. 1,20, corredata dei seguenti documenti:

1. Laurea in agraria, ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento;
2. Specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali;
3. Certificato di nascita;
4. Attestato medico, debitamente autenticato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica;
5. Fedina criminale;
6. Certificato di buona condotta;
7. Certificato di cittadinanza italiana;
8. Cenno riassuntivo degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

oltre quegli altri titoli, come pubblicazioni, attestati di servizi prestati ecc. che i concorrenti stimassero opportuno di produrre.

Gli attestati di cui ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1898.

Di tutti i documenti annessi all'istanza, dovrà esser fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° ottobre 1899, avranno superato l'età di 40 anni, salvo si tratti di persona che già occupi un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti che ora fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti negli istituti d'istruzione *dipendenti da questo Ministero*, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del presente avviso

Il tempo utile per la presentazione al Ministero (Direzione Generale dell'istruzione secondaria) delle domande d'iscrizione al concorso scade il 15 marzo 1899, e la nomina del candidato prescelto avrà luogo dal 1° ottobre successivo.

Il Ministero potrà valersi del risultato del presente concorso

per provvedere alle altre cattedre d'agraria che si renderanno vacanti negli Istituti tecnici.

I concorrenti indicheranno con precisione, nell'istanza, il loro indirizzo per le eventuali comunicazioni.

Le istanze non conformi alle disposizioni del presente avviso *non saranno prese in considerazione.*

Roma, addì 31 dicembre 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

5

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 21 febbraio 1899

Presidenza del Presidente ZANARDELLI

La seduta comincia alle ore 14.

FULCI N., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia di aver nominato gli onorevoli Di Trabia e Pipitone a sostituire gli onorevoli Finocchiaro-Aprile e Nasi nella Commissione che esamina il disegno di legge sulle circoscrizioni territoriali in Sicilia.

Dà quindi lettura del seguente telegramma pervenutogli dal presidente della Camera dei deputati della Repubblica francese. (Segni di attenzione).

« Nella sua seduta d'oggi (lunedì) la Camera francese ha salutato con applausi unanimi e ripetuti il dispaccio con cui Vostra Eccellenza ha voluto farmi conoscere che la Camera dei deputati d'Italia si associa al nostro lutto nazionale. Io mi onoro di pregare Vostra Eccellenza di esprimere alla Camera italiana i nostri sentimenti di viva riconoscenza e di cordiale simpatia.

« Paolo Deschanel ».

(Vive e generali approvazioni).

Interrogazioni.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, risponde ad una interrogazione del deputato De Felice-Giuffrida che desidera sapere « se intenda ammettere altri fattorini telegrafici prima che quelli già ammessi arrivino a distribuire, in media, 8000 telegrammi all'anno ciascuno ».

Nota che questo personale telegrafico si trova in condizioni relativamente buone poichè i fattorini possono realizzare dalle 70 alle 80 lire al mese.

Del resto l'amministrazione si tiene sempre al disopra anzichè al disotto della media degli 8 mila telegrammi.

DE FELICE-GIUFFRIDA, dopo aver osservato che egli si occupò non solamente del personale, ma altresì del servizio, nota che lo stesso sottosegretario di Stato ha convenuto che la media degli 8 mila telegrammi si supera appunto perchè la si ritiene insufficiente.

Aggiunge che le condizioni di questi fattorini non sono davvero liete, e perciò si augura che il Ministero vi provvederà secondo equità e giustizia

CAPALDO, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, conferma le sue dichiarazioni osservando che specialmente i fattorini di Roma vengono a percepire una media di 90 lire al mese.

Risponde quindi ad un'altra interrogazione del deputato De Felice-Giuffrida, che desidera sapere: « 1° Se le convenzioni marittime consentano che un pacco di oreficerie, del peso di 700 grammi, spedito da Napoli a Malta, costi, per solo servizio di trasporto, lire 13.15; 2° Se consentano che un semplice avviso di arrivo città per città, sia fatto pagare lire 1.25: 3° E se non creda che codeste spese esagerate costituiscano un grave ostacolo allo sviluppo del commercio italiano all'estero ed una truffa ».

Dichiara che nell'applicazione delle tariffe cui si fa cenno in questa interrogazione il Governo non entra per nulla. Dimostra tuttavia che nei casi indicati fu applicata regolarmente.

Riconosce però che le somme che ora si pagano per tali trasporti sono esagerate. Apposita Commissione sta studiando la quistione e con le convenzioni marittime si cercherà di provvedere.

DE FELICE-GIUFFRIDA è lieto che l'on. sottosegretario di Stato abbia riconosciuto che le tariffe sono esagerate. Ma esagerate oltre ogni modo sono le spese di avviso. Non può comprendere che esista un diritto di sbarco di merci di minimo peso.

Spera che la Commissione che sta studiando la quistione delle tariffe saprà riconoscere questi fatti e provvedere.

CARCANO, ministro delle finanze, risponde alle seguenti interrogazioni:

a) dell'on. De Nicolò « sulla interpretazione data all'articolo 35 del regolamento 13 febbraio 1896, a proposito dell'ammontare della cauzione, alla quale sono obbligati gli spedizionieri di dogana »;

b) dell'on. Pipitone, che desidera sapere « se, per l'applicazione degli articoli 35 e 36 del regolamento doganale, approvato col Regio Decreto del 13 febbraio 1896, non creda necessario escogitare provvedimenti equitativi a riguardo degli spedizionieri doganali esercenti prima della pubblicazione di detto regolamento »;

c) dell'on. Vischi, che gli chiede « se non creda di esimere, per equità, i vecchi spedizionieri di dogana dall'obbligo imposto dal regolamento del 13 febbraio 1890 di prestare cauzione ».

È lieto di poter annunziare che in seguito ad indagini fatte dal Ministero delle finanze è venuto nella convinzione di applicare e occorrendo anche modificare il regolamento nel senso desiderato dagli onorevoli interroganti.

PIPITONE prende atto delle dichiarazioni esplicite dell'on. ministro delle finanze.

VISCHI si compiace delle disposizioni annunciate, fiducioso che il ministro modificherà con equa benignità il regolamento doganale.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra, risponde ai deputati Miniscalchi, Prospero Colonna, De Renzis e Luciano Colonna, che lo interrogano per sapere « se, avendo presentato il disegno di legge che modifica le tabelle degli ufficiali dell'artiglieria, non creda conveniente di modificare anche quelle dell'arma di cavalleria che si trova in condizioni per lo meno identiche. »

Crede che qualche differenza nell'avanzamento tra le diverse armi sia inevitabile, ma quella della cavalleria non gli sembra tale da richiedere la presentazione di uno speciale disegno di legge. Ad ogni modo, se qualche provvedimento sarà necessario, non esiterà a promuoverlo.

MINISCALCHI nota che l'interrogazione corrisponde ad una promessa fatta dall'on. Afan de Rivera in risposta ad altra sua interrogazione.

Dimostra, con gli specchietti degli avanzamenti, che la carriera degli ufficiali di cavalleria è ritardata notevolmente anche in confronto della fanteria e suggerisce provvedimenti atti a riparare al lamentato inconveniente.

Suggerisce altresì i modi con i quali si potrebbero conseguire le economie necessarie all'attuazione di detti provvedimenti.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra, invita l'on. Miniscalchi a formulare le sue proposte quando si discuterà il bilancio o il disegno di legge sull'artiglieria.

Domanda di procedere contro il deputato Taroni.

PRESIDENTE pone a partito la conclusione della Giunta, la

quale propone che sia respinta la domanda di procedere contro il deputato Taroni per contravvenzione alla legge 17 luglio 1898.

(È approvata).

Seguito della prima lettura del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'Editto sulla stampa.

TECCHIO conviene con gli onorevoli Majorana Angelo e Di San Giuliano che qualche cosa vi è da fare per sottrarre all'arbitrio l'esercizio dei più preziosi diritti statutari; ma non gli pare che i provvedimenti presentati dal Governo siano tali da raggiungere lo scopo e perciò, per quanto con rammarico, non potrebbe consentire al passaggio alla seconda lettura di quei provvedimenti.

Le disposizioni relative alle associazioni, ad esempio, non sono tali da assicurare da arbitrarie interpretazioni; perchè non si costituirà mai un'associazione che abbia per iscopo aperto e palese di sovvertire le istituzioni dello Stato; e, qualora se ne costituissero, basterebbe a scioglierle il Codice penale.

Non meno pericolose gli sembrano le disposizioni relative alle riunioni. Contrario poi alla libertà del contratto di lavoro gli appariscono le disposizioni dirette a tutelare i pubblici servizi.

Ed infine contrarie allo Statuto sono, a suo avviso, alcune delle disposizioni relative alla stampa; e perciò non le approverà mai poichè non intende di consentire che, col pretesto di frenare gli eccessi, si abbia a sopprimere la libertà.

Secondo l'oratore non è possibile distinguere in una polemica di giornali la vivacità dalla violenza, nè conoscere quale sia una notizia intenzionalmente falsa; e perciò qualunque misura che si voglia escogitare non può non essere che inutile o reazionaria.

Dichiara quindi che non ammetterà neanche il passaggio alla seconda lettura, se il Ministero manterrà gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge sulla stampa: nè si lascia spaventare dal timore di possibili crisi, (Bene! a sinistra) dappoichè crede che a questo timore troppe cose siansi sacrificate, e che sia venuta l'ora di parlare chiaro. (Approvazioni).

Considera errato il concetto di addebitare alla libertà la causa del malcontento che serpeggia nella popolazione, mentre cotesta causa si deve ricercare in un sistema di Governo che, pel fiscalismo eccessivo e pei privilegi mantenuti a danno di alcune classi sociali, ha preparato il terreno che i partiti sovversivi hanno potuto poi sfruttare.

Invoca perciò un risanamento della vita parlamentare sulla base della ricostituzione logica ed omogenea dei partiti, affermando che allora soltanto sarà possibile instaurare un sistema che permetta un Governo inspirato a una tendenza determinata e precisa, e perciò capace di attuare quelle riforme che più gli sembrino adatte al bene del paese.

Si augura che la votazione di queste leggi dia modo al Governo e al Parlamento di rompere il funesto equivoco che ha pesato anche troppo sulla vita italiana. (Approvazioni — Congratulazioni).

SONNINO SIDNEY (Segni di attenzione) accetta il principio seguito dal Governo con la presentazione dei provvedimenti necessari per la difesa dello Stato, e perchè si possa uscire dalle anormali condizioni in cui ci troviamo dal maggio in poi; ed afferma essere in errore quei liberali che sono disposti a tollerare una serie di violazioni della legge, piuttosto che riformare le disposizioni troppo larghe o incerte o inefficaci della legge medesima.

Quando è evidente, l'oratore soggiunge, che nelle reali condizioni del Paese le armi fornite dalla legge sono normalmente insufficienti per prevenire o curare i disordini sociali e garantire la pace interna, ogni uomo politico che rifugga dall'arbitrio deve desiderare che la legge sia resa tale da bastare alle necessità civili o sociali del tempo. La passiva rassegnazione del pubblico alla continuata violazione della legge, nuoce alla causa della libertà ben più di qualche limitazione legislativa all'esercizio di alcuni diritti.

Occorre riadattare le leggi a tutte le evoluzioni dei varî istituti sociali, secondo il mutare delle condizioni morali, oltrechè materiali, delle popolazioni.

Ritiene che sarebbe stato meglio se si fossero presentati più presto i provvedimenti; non soltanto il sentimento pubblico, allarmato dai fatti di maggio, avrebbe loro dato maggiore appoggio, ma col ricordo più vivo dei pericoli osservati, Governo e Parlamento sarebbero stati più compresi della necessità di adattare strettamente i rimedî ai mali.

L'oratore voterà il passaggio alla seconda lettura, facendo le sue riserve intorno ad alcune modalità colle quali si vorrebbero raggiungere gli scopi che sono comuni al Governo ed alla grande maggioranza della Camera.

Occorre trarre ammaestramento dagli effetti pratici dell'applicazione delle leggi vigenti, per dedurre quale deficienze ed imperfezioni presentino di fronte alle mutate condizioni del paese.

Non tutto il rimedio può venire dalle leggi, molto dipendendo dallo spirito, con cui s'interpretano, o dalla fermezza e coerenza con cui si applicano.

Ora, soltanto per una piccola parte si dimostrarono necessarî alcuni ritocchi alla legislazione. Questa necessità apparisce in primo luogo, dove l'interpretazione scorretta data fin qui alla legge è ormai passata in consuetudine, cosicchè urge una nuova interpretazione autentica per ripristinarne il primitivo significato; in secondo luogo, dove le disposizioni delle antiche leggi sono divenute praticamente inapplicabili o sono rese deficienti dal rapido sviluppo dei ritrovati meccanici e industriali, dalle mutate condizioni sociali, morali e politiche del paese.

Quanto alle associazioni, l'oratore osserva che non si possono ammettere senza pericolo pubblico programmi, insegne od emblemi che significhino la volontà di commettere atti considerati dalla legge come reati.

La formula proposta è però troppo ristretta ed inefficace, non essendo supponibile che una associazione scriva nei suoi statuti di voler raggiungere i suoi fini sediziosi con vie di fatto (Commenti).

Quindi ritiene doversi vietare la costituzione di associazioni dirette a sovvertire le istituzioni fondamentali dello Stato e la forma monarchica rappresentativa del Governo (Interruzioni all'estrema Sinistra).

Nota che nella legge si potrebbe ammettere la eventuale comunicazione all'autorità degli statuti delle associazioni, ma ben fece il Ministero a non proporre di esigere quella dei nomi dei soci. Infatti non bisogna profittare delle preoccupazioni per l'ordine pubblico per raggiungere scopi di diversa natura; dove la libertà non mette in pericolo la salute della società, conviene lasciare che ognuno, solo o di concerto, pensi ed agisca come meglio crede.

Riguardo agli scioperi nei servizii pubblici, l'oratore, in conformità dell'opinione manifestata nel luglio scorso, crede necessario alla difesa sociale il divieto dello sciopero per il personale che vi è impiegato: ma vorrebbe determinato con precisione a quali servizii pubblici si applichi il divieto. Trova invece insufficiente ed eccessiva la militarizzazione del personale ferroviario. In tempo di pace basta anche per questo il divieto degli scioperi.

I difetti della legge rispetto alla stampa sono incertezza circa la competenza del giudice, male definita, artificiosa ed illusoria responsabilità nei casi di trasgressione. A questi difetti il disegno di legge provvede molto imperfettamente. Nulla si definisce quanto alla competenza; non v'ha nessun criterio nuovo riguardo alla proporzione fra le pene pecuniarie e quelle afflittive, che ripugnano al sentimento pubblico quando applicate ad atti aventi facilmente carattere di reati d'opinione.

Occorre allargare i confini della responsabilità pecuniaria e diminuire o sopprimere le pene del carcere; ciò farà che il giudice valuti più equamente le trasgressioni e che la responsabilità legale s'accosti sempre più alla responsabilità morale di chi volle offendere la legge.

Crede che nelle disposizioni proposte siavi troppa complicazione di stadi diversi nei gradi della responsabilità e nella estensibilità della pena, con l'introduzione del terzo stadio di discrezionali sospensioni e di una censura preventiva, che riuscirebbe inapplicabile o equivarrebbe alla soppressione del giornale.

Si avrebbe una differenza di stato civile dei giornali; gli uni con cauzione, gli altri no, gli uni soggetti a sospensione e censura, e gli altri no. (Commenti). L'articolo relativo ai processi di diffamazione non ha alcuna relazione cogli scopi dei presenti provvedimenti. (Bene!).

Ritiene poi troppo facile l'abuso della sanzione proposta per la pubblicazione di notizie false: essa è pericolosa per la causa della libertà ed inefficace per la stessa difesa del vero. (Commenti).

Si dovrebbe invece stabilire, soggiunge l'oratore, una migliore graduazione delle pene, definire meglio le competenze, determinare più efficacemente le responsabilità, estendendo la regola adottata dai tribunali pei delitti di stampa di azione privata col rendere pecuniariamente responsabile, *in solido*, la tipografia di qualsiasi condanna del periodico. (Commenti).

Crede quindi che una volta armato lo Stato coi provvedimenti proposti, si possa e debba largheggiare rispetto alle responsabilità del passato e rientrare nella stretta osservanza della legge ordinaria.

Nonostante le riserve che gli uni o gli altri possano fare nel dare il voto favorevole sulla questione di massima, il voto che darà la grande maggioranza della Camera segnerà la nuova tendenza dello spirito pubblico verso un metodo positivo nella politica, significherà l'aperto riconoscimento della necessità di rinforzare la legislazione sulle associazioni e sulla stampa, adattandola ai cambiati bisogni del tempo.

Crede che vi sia molto da conservare per le necessità stesse del progresso, e che vi sia anche da riformare per ottenere la conservazione delle conquiste della civiltà, prima fra le quali la libertà del pensiero. (Bene! Bravo!)

L'oratore crede di dover rivolgere una franca dichiarazione all'on. Pelloux. Una politica liberale e ordinata all'interno mal s'accorda con un indirizzo finanziario che conduce al dissesto del bilancio dello Stato e delle aziende locali.

Su questo punto l'oratore, che si dichiara non curante di questioni di persone o di portafogli, deve fare le più ampie riserve (Bene! a Sinistra). Non vuole precorrere gli avvenimenti, ma chiede al Governo di procedere schiettamente. Dica esso apertamente dove vuole andare non solo oggi, ma anche domani; chiarisca se la via che intende battere sia quella che la coscienza addita all'oratore ed ai suoi amici come richiesta dai supremi interessi della patria. — Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

BARZILAI, traendo argomento da alcune osservazioni fatte dall'on. Sonnino nel suo discorso, nega che la legge sia sempre migliore dell'arbitrio, anche se trattisi di una legge restrittiva di libertà: in questo modo si sanzionano gli arbitrii passati e non si impediscono i futuri.

Così la legge sulle associazioni non fa che tradurre in progetti legislativi gli arbitrî commessi in passato; ma intanto, in questi stessi giorni, il Ministero, vietando riunioni private in luoghi chiusi, dimostra come esso sarebbe disposto a violare le stesse norme che ha proposto.

Evidentemente siamo di fronte a proposte di leggi, che saranno il punto di partenza per nuovi arbitrî.

E, se la grande massa delle nostre popolazioni non si è agitata dinnanzi a questi provvedimenti, si è perchè purtroppo la maggior parte dei nostri concittadini è troppo impensierita delle necessità economiche per commuoversi delle questioni di libertà.

Ma appunto perciò, spetta alle minoranze, che costituiscono le classi politiche, le classi dirigenti, di sorgere a difesa delle pubbliche libertà.

Rileva che molti oratori, pur dichiarandosi contrarî alle singole proposte, hanno dichiarato, per ragioni parlamentari, di accettare il passaggio alla seconda lettura.

Questo è un deplorevole equivoco, che il Governo deve essere il primo a voler dissipato.

L'oratore e i suoi amici sono contrarî ai concetti fondamentali di queste proposte, epperò voteranno contro il passaggio alla discussione degli articoli.

È lungi dal ritenere che lo Statuto e l'Editto Albertino sulla stampa siano intangibili; crede anzi che convenga modificarli; ma modificarli in senso progressivo, democratico, liberale, non in senso reazionario, come si fa con le presenti proposte.

Dire che questi provvedimenti tendono a garentire la libertà è dire cosa assurda e contraria al vero; perchè in effetto la garantiscono sopprimendola.

Esaminando le principali delle disposizioni proposte, e ponendole a riscontro colle dichiarazioni e cogli atti del Governo, dimostra come per tal modo si verrebbe non solo alla repressione dei fatti, ma alla persecuzione delle idee.

Censura il concetto di commettere all'autorità giudiziaria lo scioglimento delle associazioni; l'autorità giudiziaria non potrà fare altro che attenersi ai rapporti della polizia, con grave discapito del suo stesso prestigio.

Così pure disapprova le proposte relative alle pubbliche riunioni. Se già ora, mentre nessuna disposizione vieta le riunioni, la pubblica sicurezza le impedisce sovente, anche se debban farsi a porte chiuse, che cosa non si farà quando il divieto, sia pure con molte restrizioni, sarà scritto in una legge?

Il Governo propone anche disposizioni coercitive contro gli agenti ferroviari, postali e telegrafici; e già altri oratori hanno accennato ad estendere tali disposizioni a tutti gli altri pubblici servizi. Ciò dimostra quanto pericolosa sia la china, per la quale s'incamminerebbe il Paese con questa legge.

Viene alle disposizioni sulla stampa, a proposito delle quali nota che fu male a proposito invocato l'esempio dell'Inghilterra, ove regna anche per questa parte la più ampia libertà, e della Francia, ove anche le leggi sono in questa materia molto liberali e liberalmente applicate.

Se talora una semplice notizia è stata dall'autorità giudiziaria considerata come una apologia di reato, non vi sarà giornale, che non venga ad incorrere in quelle due odiose misure preventive, che sono la cauzione e la sospensione.

A questo proposito è notevole che la stessa Austria ha recentemente abolito l'istituto della cauzione.

Dichiara poi che l'articolo sulle notizie false è il più insidioso fra tutti, perchè si presta ai più illimitati arbitrii del Governo, come già insegnava Francesco Carrara. Nè le restrizioni contenute nello stesso articolo valgono ad escludere il pericolo degli abusi.

Dopo aver così esaminato sommariamente i provvedimenti proposti, poichè l'on. Sonnino dichiarò di accettarli per considerazioni superiori alle ragioni politiche, non può non ricordare come lo stesso on. Sonnino combattè strenuamente le analoghe proposte dell'on. Di Rudinì. Esprime il dubbio che siffatta dichiarazione dell'on. Sonnino sia stata dettata da considerazioni d'ordine parlamentare.

Ricordando le precedenti dichiarazioni dell'on. Giolitti, ritiene che egli ed i suoi amici, come tutti i gruppi del partito liberale, negheranno il passaggio alla seconda lettura.

All'on. Pelloux non rimarrà che appoggiarsi agli onorevoli Sonnino e Prinetti ed ai loro amici, i quali però, pure approvando questi provvedimenti, hanno dichiarato di disapprovare la politica finanziaria del Gabinetto.

E così il Ministero vivrà la vita assegnata dalle statistiche ai nostri Ministeri, passando forse per qualche rimpasto (Si ride); ma vivrà rinunziando ad un deciso programma; ed in tal caso l'opera sua non gioverà certamente nè al credito delle isti-

tuzioni parlamentari, nè al benessere del Paese. (Benissimo! Bravo! a Sinistra).

GABBA, ritiene che queste proposte lascino alquanto a desiderare dal punto di vista del criterio direttivo.

Specialmente le disposizioni sulla stampa dovevano aver lo scopo di ricondurre le responsabilità in materia di reati di stampa alle regole del diritto comune.

Si è giustamente lamentato che l'editto Albertino sia insufficiente; ma esso è insufficiente appunto perchè giudici o giurati si rifiutano molte volte di colpire un gerente, che in realtà è sempre irresponsabile, mentre i veri colpevoli rimangono impuniti.

Dimostra che, ai termini della legge francese, il gerente non era quello, che è divenuto per noi, e cioè un inconscio responsabile dei reati altrui, ma era colui che aveva l'effettiva gestione del giornale; la sua responsabilità aveva quindi un fondamento reale, ed anche una garanzia finanziaria.

Sotto questo punto di vista approva quindi la proposta dell'on. Bonacci di sancire la responsabilità del direttore del giornale, completando però questo concetto con opportune disposizioni intese a punire chi falsamente assuma la veste di direttore; e ciò allo scopo di impedire le frodi alla legge.

Questa disposizione, reclamata dalla morale, non menomerebbe la libertà della stampa, ma ne rialzerebbe anzi il prestigio, e renderebbe inutili altre disposizioni, che possono a taluno sembrare odiose.

Approva il concetto di vietare il rosoconto dei dibattimenti nei processi per diffamazione. Avrebbe voluto anzi che fosse ripristinato il divieto della pubblicazione dei resoconti di qualsiasi dibattimento penale, anche perchè non vada frustrata la disposizione sancita dal codice di procedura a pena di nullità, la quale vieta che i testimoni siano reciprocamente informati delle loro deposizioni.

Avrebbe anche desiderato che, come nelle proposte dell'on. Bonacci, il magistrato potesse ordinare che un processo per diffamazione si trattasse a porte chiuse.

Ciò nondimeno si appaga delle disposizioni ora proposte.

Quanto alle associazioni, ricorda come, in momenti gravi per l'Inghilterra, eminenti ministri, come il Pitt, non abbiano esitato a prendere i più severi provvedimenti restrittivi; e come le stesse leggi inglesi, se pure in tempi normali non vengono applicate, siano molto più rigorose di quanto comunemente non si creda.

Nè men severe sono le leggi vigenti in Francia, leggi che pure ebbero l'approvazione di uomini indubbiamente liberali.

Poichè anche i pubblicisti più liberali insegnano che il diritto di associazione non può non essere soggetto a limitazioni legislative.

Crede sarebbe stato opportuno introdurre anche da noi quella disposizione, che esiste nelle leggi francesi, e che vuole siano presentati alle autorità gli statuti delle associazioni e gli elenchi dei soci.

Alcuni oratori han detto superfluo il disposto di quell'articolo, che vieta le associazioni, che per vie di fatto sono dirette a sovvertire gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato; siccome quello contempla una ipotesi già prevista dal Codice penale.

Ma le disposizioni del Codice hanno carattere repressivo; qui, invece, si tratta di una disposizione di carattere preventivo.

Solamente l'oratore vorrebbe soppresso l'inciso *per vie di fatto*, e vorrebbe comprese in questo divieto anche le associazioni, che si propongono l'incitamento alla disobbedienza della legge.

Non comprende poi perchè si voglia far entrare l'autorità giudiziaria in materia di polizia amministrativa e in provvedimenti di carattere preventivo.

Lo scioglimento delle associazioni è un atto, che non può emanare che dall'autorità politica: salvo di deferire gli associati alla autorità giudiziaria, se la loro azione abbia assunto carattere criminoso.

Contro il pericolo degli abusi vi sarà sempre il freno del controllo parlamentare.

Concludendo, dà lode al Ministero di aver iniziato queste riforme: confida che consentirà a quegli emendamenti, che varranno a meglio tradurre in atto il pensiero, che ispira le riforme stesse.

In tal modo si potranno impedire d'ora in avanti fatti dolorosi come quelli che avemmo a deplorare nel maggio scorso.

Confida che il Parlamento voterà queste leggi; e confida che poi il Ministero saprà curarne la esatta osservanza. (Approvazioni e congratulazioni a Destra).

Interrogazioni e interpellanze.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on ministro delle finanze per sapere se sia vero che alcuni intendenti di finanza abbiano disposto gli atti esecutivi in via immobiliare a carico dei contribuenti morosi al pagamento della prima rata di imposta, e, nell'affermativa, quali sieno i criterii dell'on. ministro in proposito.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze sull'applicazione dell'articolo 23 della legge sulla riscossione delle imposte relativamente alle esecuzioni immobiliari contro i contribuenti morosi di una sola rata.

« Lazzaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno per sapere se non crede provedere, senza ulteriore ritardo, alla nomina del medico provinciale in Bari.

« De Nicolò ».

« I sottoscritti chiedono interpellare il ministro della pubblica istruzione sul funzionamento dei Consigli provinciali scolastici in Italia.

« Gatti, Albertoni, Ferri, Rocca ».

La seduta termina alle 18,20.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Gli Uffici nell'adunanza di stamane hanno preso in esame:

a) il disegno di legge d'iniziativa del Governo per « l'ordinamento civile delle Isole di Tremiti » (155), ed hanno nominato commissari gli onorevoli: Falconi, Mezzanotte, Di San Giuliano, Costa Alessandro, Curioni, Valeri, Riccio Vincenzo, Bortetti o Cottafavi;

b) la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Magliani e Gabba per il computo, agli effetti della pensione, del servizio straordinario prestato dagli agenti del macinato (153), eleggendo Commissari gli onorevoli Cremonesi, Scotti, Lucifero, Podestà Ferraris Napoleone, Magliani, Gabba, Stelluti-Scala e Chigi;

c) la proposta di legge d'iniziativa del deputato Majorana Giuseppe per « Disposizioni sulla composizione dei seggi definitivi nelle elezioni politiche ed amministrative » (154), nominando Commissari gli onorevoli: Majorana Angelo, Brunialti, Pavia, Donati, Gallini, Vagliasindi, Majorana Giuseppe, Fili-Astolfone e Radice.

L'on. Afan De Rivera è stato nominato relatore per il disegno di legge « Spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1903 » (131).

La Giunta delle elezioni nella odierna seduta ha dichiarato contestate le elezioni dei collegi di Fossano (eletto Falletti); di Chiaromonte (eletto Donnaperna) e di Torino I (eletto De Amicis Edmondo).

Convocazioni per domani mercoledì 22 febbraio :

alle ore 10, la Commissione per l'esame dei provvedimenti per la nomina e conferma dei direttori didattici e maestri elementari (133);

alle ore 11, la Commissione per i disegni di legge sull'emigrazione (41 e 41-*bis*);

alle 13, la Commissione che ha in esame il disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge elettorale politica (26) ;

alle 14 e mezzo, la Commissione che deve riferire sul disegno di legge per l'acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze (149);

alle 15, la Commissione per il disegno di legge: ordinamento civile delle isole di Tromiti (155);

alle 16, la Commissione sulla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la pesca nelle acque comuni ai due Stati (150).

La Commissione per l'esame della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Magliani e Gabba, per il computo agli effetti della pensione del servizio straordinario prestato dagli agenti dell'abolita Amministrazione del macinato (153) si è oggi costituita, nominando *presidente* l'on. Cremonesi e *segretario* l'on. Magliani.

DIARIO ESTERO

Ieri è stato letto, alla Camera dei Deputati ed al Senato di Francia, il Messaggio del nuovo Presidente della Repubblica, signor Emilio Loubet.

Nel Messaggio, il Presidente fa appello al concorso della Camera e del Senato; afferma la sua salda ed inalterabile devozione verso la Repubblica e la volontà di consacrare tutti i suoi sforzi pel mantenimento della Costituzione. Soggiunge che la regolare trasmissione dei poteri, dopo la morte fulminea del compianto Presidente, Félix Faure, provò agli occhi del mondo intero la fedeltà della Francia per la Repubblica, anche in un momento nel quale alcuni traviati cercano di scuotere la fiducia del Paese nelle sue istituzioni. Il Congresso significò chiaramente il suo desiderio di realizzare la pacificazione degli animi e di ristabilire e rendere durevole l'unione di tutti i repubblicani. Cura costante del Presidente sarà di aiutare il Parlamento in quest'opera necessaria di tolleranza e di concordia.

Durante le passeggere difficoltà attraversate dalla Francia con sangue freddo, dignità e patriottismo, il Parlamento crebbe nella stima del mondo. Perchè non sperare che lo stesso accordo si possa stabilire per le questioni interne?

Il paese è convinto della necessità di rispettare in egual modo gli organi principali della Società, cioè le Camere che deliberano liberamente le leggi, la Magistratura che le applica, il Governo che ne assicura l'esecuzione e l'Esercito nazionale che tutela l'indipendenza e l'integrità della patria, questo Esercito che il paese ama e che ha ragione di amare perchè l'intera nazione vi compie lo stesso dovere di abnegazione e di disciplina e sa che troverà in esso il custode fedele del suo onore e delle sue leggi.

Il Messaggio termina dicendo che la Francia, sicura di sè stessa, potrà continuare la sua opera pacifica e feconda in tutti i campi. La Repubblica assicurò alla Francia la libertà e la pace, fondò un grande impero coloniale, conquistò alleanze ed amicizie preziose e creò numerose opere di assistenza sociale. Bisogna sviluppare quest'opera. Il Presidente Loubet promette di consacrare tutte le sue forze, nei limiti dei diritti costituzionali, per realizzare, mercè l'unione di tutti, le comuni speranze ed il consolidamento della Repubblica.

***

L'elezione del sig. E. Loubet a Presidente della Repubblica Francese è stata accolta, generalmente, con molta soddisfazione tanto in Francia quanto all'Estero.

I giornali di Londra ritengono che l'elezione di Loubet affretterà l'ora della pacificazione. Dicono che il Congresso non poteva fare una scelta migliore nelle circostanze attuali.

Dei giornali di Berlino, l' ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che l'individualità di Loubet è garanzia della continuazione della politica generale della Francia.

La *Kreuzzeitung* afferma che si ha ragione di sperare bene, non mancando al sig. Loubet nè il coraggio nè la moralità.

La *Vossische Zeitung* dice che la pace europea troverà in Loubet un difensore coscienzioso e che sotto questo rapporto la scelta non poteva essere migliore.

Della stampa austriaca, la *Neue Freie Presse* dice che è lecito congratularsi colla Francia per l'elezione di Loubet che rappresenta la vittoria dell'idea repubblicana. Non già che anche per la presidenza di Loubet non si presentino incidenti, a sfogo di passioni; non già che la tranquillità invocata dal nuovo Presidente sia prossima, ma la vittoria di Loubet dimostra che il trionfo dei reazionari o dei nemici della Repubblica è ormai lontano.

L'ufficioso *Fremdenblatt* giudica pure l'elezione di Loubet come una dimostrazione contro ogni tentativo di abbattere la Repubblica mediante una furibonda agitazione.

Da Pietroburgo poi si telegrafa che i giornali più importanti, commentando il dispaccio che annunziava l'elezione di Loubet, hanno espresso la loro viva soddisfazione per il fatto che l'elezione potè compiersi senza incidenti.

Dal linguaggio della stampa russa, chiaro apparisce che i circoli ufficiali di Russia erano preoccupati dal timore che gravi avvenimenti potessero compiersi in danno del credito e dell'influenza francese per opera dei demagoghi.

Il *Novoje Wremja*, la *Vedomisti* e lo *Swiet* hanno parole molto aspre per i nazionalisti che, con ogni mezzo, tentano di turbare la pace interna in Francia.

Il *Novosti* dice che gli sforzi dei reazionari e legittimisti clericali s'infrangeranno contro la grande massa repubblicana del popolo francese, risoluto a difendere Loubet. Il momento che attraversa la Francia è quanto mai difficile, però la Repubblica ne uscirà vittoriosa, trionfando dalle mene dei suoi nemici interni ed esterni. « La Russia, conclude il *Novosti*, segue con vivo interesse quanto avviene sulle rive della Senna, e fa voti che il turbine passi senza arrecare nel paese amico sconvolgimenti i quali non potrebbero non influire sulla politica estera della Francia ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli sono partiti ieri da Napoli per l'Isola di Montecristo.

Esposizione agraria di Roma. — Per iniziativa del Comizio agrario ed in seguito a concerti presi colle autorità governative, provinciali e comunali, nonchè colla Camera di Commercio, sarà tenuta, nei prossimi mesi di maggio e giugno, una Esposizione agraria in Roma.

La Mostra sarà interprovinciale per i prodotti del suolo ed industrie che da essi derivano, nonchè per gli animali equini, bovini, ovini e suini, prodotti del caseificio ed animali da cortile. Le provincie invitate a prender parte alla mostra sono Roma, Perugia, Grosseto, Aquila, Caserta.

La Mostra sarà nazionale, col concorso della Società Orticola Romana, per la frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

Sarà internazionale per gli attrezzi e macchine per la lavorazione del terreno, raccolta e trasformazione dei prodotti.

Durante la Esposizione vi saranno concorsi speciali per l'aratura ed altre lavorazioni del suolo secondo gli ultimi sistemi della meccanica agraria, di caseificio, floricoltura ed ippica.

La Esposizione sarà fatta a Villa Borghese.

Scoperte archeologiche. — Anni sono, fra i materiali provenienti dalla demolizione del muro di cinta di un terreno espropriato dal Comune in via Giulia, verso il ponte Sisto, si rinvennero alcuni frammenti della grande Pianta marmorea di Roma, che in parte si vede affissa sulle pareti della scala del Museo Capitolino. Si fu indotti così a sperare di trovarne qualche altra parte nel demolire un ninfeo esistente in un orto che fu dai Farnesi situato posteriormente alla fontana detta del « Mascherone ». Nè la speranza andò fallita, poichè giorni sono, fra i rottami e le pietre, si rinvennero trenta frammenti dell'istessa pianta.

Tale scoperta è da considerare come importantissima perchè servirà a sempre meglio determinare la « Forma Urbis ».

L'intiera pianta era affissa all'esterno del tempio di Romolo e Remo, trasformato poi in chiesa dedicata ai SS. Cosma e Damiano.

Dice il Martinelli in una delle sue « Guide di Roma » che i frati, che avevano stanza nel convento annesso alla chiesa, vendettero i travertini, dai quali era esternamente rivestita la cella del tempio e che furono impiegati nella facciata della chiesa di S. Ignazio.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 22 febbraio, a lire 107,81.

L'Italia all'Esposizione di Parigi. — Le RR. Accademie di Belle Arti di Genova, di Milano e di Torino ed i RR. Istituti di Belle Arti di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Venezia sono costituiti in Comitati artistici locali.

Questi Comitati prenderanno in esame proventivo le opere d'arte per l'Esposizione, designando quelle che reputeranno degne di esservi inviate.

Una rappresentanza di tre componenti della Sotto Commissione artistica si recherà nelle sedi dei Comitati artistici ed insieme a due rappresentanti di ciascuno di essi, stabilirà le proposte da farsi alla Commissione Reale per la definitiva accettazione delle opere d'arte.

La rappresentanza predetta, insieme ai due delegati del Comitato artistico locale, visiterà pure le raccolte pubbliche e private di opere d'arte per scegliere quelle che potranno figurare con onore a Parigi nella Sezione italiana d'Arte contemporanea o retrospettiva, dividendo tanto queste quanto le opere già designate dai Comitati locali in tre categorie di merito da sottoporsi alle deliberazioni della Commissione Reale.

A norma dello spazio disponibile saranno ammesse all'Esposizione le opere cominciando dalla 1ª categoria ed in seguito quelle comprese nelle altre due categorie.

I Comitati artistici locali dovranno inviare le domande di ammissione delle opere d'arte, non più tardi del 31 luglio 1899, al Ministero di Agricoltura.

La nota delle opere designate dai Comitati locali per essere inviato a Parigi sarà trasmessa al Ministero medesimo non più tardi del 30 novembre 1899.

Il ministro di agricoltura, sentito il parere della Commissione artistica, inviterà a prender parte all'Esposizione quegli artisti eminenti, il cui intervento si ritenesse necessario per il buon esito della Mostra di arte italiana.

Il monumento a Galileo Ferraris. — Il Comitato promotore di questa onoranza all'illustre e compianto scienziato si è testè riunito a Torino sotto la presidenza del sindaco di quella città ed ha stabilito il programma di concorso nei termini seguenti:

La statua, nella scala di uno e mezzo il vero, sarà in bronzo; sul piedestallo si applicheranno bassorilievi pure in bronzo. Il monumento sarà collocato nel cortile del R. Museo industriale di Torino.

Il tempo utile per la presentazione dei bozzetti in gesso nella scala di 1|5 scade al 30 agosto, e la loro esposizione, che si farà in un locale del Museo, durerà dal 15 al 30 settembre.

La somma messa a disposizione dell'artista del quale verrà preferito il progetto, è di lire 25,000, escluse le spese di fondazione.

Ad assicurare un esito al concorso, si riservò la facoltà di accordare uno o più premi in danaro a quegli altri progetti, oltre il predetto, che risultassero degni di singolare encomio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 21. — Il Giornale ufficiale annunzia che il Sultano ha conferito il Gran Cordone dell'Osmanié ai Ministri italiani ammiraglio Canevaro ed ammiraglio Palumbo.

LONDRA, 21. — Per la morte di Félix Faure, l'Ambasciatore Cambon non assisterà, domani, al banchetto della Camera di Commercio italiana.

PARIGI, 21. — Le Gall, Capo di Gabinetto di Félix Faure, afferma, sul suo onore, che, contrariamente all'asserzione di un deputato nella seduta della Camera di ieri, Félix Faure, avendo ancora piena conoscenza, fece negli ultimi istanti cercare per due volte un prete.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, informò la vedova Faure che il corteo ufficiale si formerà giovedì all'Eliseo per accompagnare la salma di Félix Faure.

ATENE, 21. — Secondo l'*Asty* la nuova Camera dei Rappresentanti risulterà così composta:

112 teotokisti, 33 ministeriali, 25 deliannisti, 36 indipendenti, 6 dragonnisti e 3 rallisti.

BERLINO, 21. — La Banca dell'Impero ha ridotto lo sconto al 4 1|2 0|0 e l'interesse sulle anticipazioni al 5 1|2 0|0.

COSTANTINOPOLI, 21. — Namik bey, Valì di Tripoli, è stato trasferito a Bagdad, ed il Consigliere di Stato l'Hulema Hashio Effendi è stato nominato Valì di Tripoli.

VIENNA, 21. — L'Imperatore ha ricevuto stamane il barone di Banffy.

BUDAPEST, 21. — La *Budapester Correspondenz* dice che l'udienza data stamane dall'Imperatore al Presidente del Consiglio, barone di Banffy, non fu di congedo

L'Imperatore non ha preso ancora nessuna decisione riguardo alle dimissioni del Gabinetto Banffy. S. M. deciderà soltanto dopo che Coloman Szell l'avrà informata sui risultati delle sue pratiche per addivenire ad un compromesso coll'Opposizione ed avrà fatto proposte circa la formazione del nuovo Gabinetto. Intanto il Gabinetto Banffy continuerà la gerenza degli affari.

PARIGI, 21. — *Camera dei Deputati.* — L'Aula è affollatissima e le tribune gremite.

L'Ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, assiste alla seduta dalla tribuna diplomatica.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, legge il Messaggio presidenziale.

Il passo del Messaggio che afferma la devozione del paese per la Repubblica è salutato dalle Sinistre da grida di: Bravo! e da una triplice salva d'applausi.

Lasies grida: Applaudite per paura. (Proteste).

Tutte le altre frasi del Messaggio sono accolte da grida di: Bravo! e da applausi.

La perorazione provoca una doppia salva d'applausi e grida di *Viva Loubet!*

PARIGI, 21. — Il Ministro delle finanze, Peytral, annunzia che la *Borsa* resterà chiusa giovedì pei funerali del Presidente Félix Faure.

Berteaux presenta la proposta di far prorogare le scadenze del 23 corrente al giorno seguente a quello dei funerali. La proposta è approvata.

La Camera si aggiorna a venerdì.

PARIGI, 21. — Si afferma che, in seguito a pressioni delle autorità indiane, il Sultano di Oman abbia abbandonato il progetto di concedere alla Francia una stazione di carbone a Mascate.

PARIGI, 21. — *Senato.* — La lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica, Loubet, è stata accolta con calorosi applausi.

Soltanto la Destra si astenne dall'applaudire.

PARIGI, 21. — Brunelière, uno dei fondatori della Lega della Patria francese, si è separato da Giulio Lemaître e da Coppée, dei quali disapprova l'attitudine.

Brunetière ha dichiarato che l'opera di Quesnay de Beaurepaire e di Deroulède è nefasta.

MADRID, 21. — Almenas continua i suoi attacchi contro i generali e provoca un tumulto.

Il Maresciallo Martinez Campos protesta.

Il Presidente del Consiglio, Sagasta, deplora l'attitudine di Almenas e difende la condotta del Governo.

La discussione è chiusa.

LONDRA, 22. — *Camera dei Comuni.* — Si approva l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

PARIGI, 22. — La Presidenza del Consiglio Municipale ha emanato un proclama che invita il popolo a respingere gli eccitamenti a dimostrazioni antirepubblicane, che i fautori di disordini premeditano di fare domani, in occasione dei funerali di Félix Faure.

MADRID, 22. — La Regina-Reggente firmerà, oggi, il decreto che rimette in libertà i Filippini prigionieri della Spagna.

La Camera dei Deputati discuterà, oggi, le proposta dei repubblicani di convocare una Costituente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 21 febbraio 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	762.2.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	N debolissimo.
Cielo	quasi sereno.
Termometro centigrado	Massimo 14°. 8. Minimo 4°. 1.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 21 febbraio 1899:

In Europa pressione alta all'ovest della Norvegia 778; relativamente bassa all'W della Spagna a 759.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato sul continente fino a 3 mm., aumentato nelle isole, temperatura irregolarmente variata; nebbie al Nord.

Stamane: cielo in generale sereno, qualche brinata al Nord e Centro.

Barometro: 765 Venezia, Milano, Modena, Ancona; 766 Belluno, Torino, Sassari; 767 Roma, Lecce; 768 Cagliari, Napoli, Messina; 769 Palermo.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 21 febbraio 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	16 0	10 5
Massa e Carrara	sereno	calmo	17 2	6 5
Cuneo	sereno	—	15 1	6 7
Torino	sereno	—	14 6	4 5
Alessandria	sereno	—	13 8	3 2
Novara	sereno	—	15 2	3 8
Domodossola	sereno	—	17 0	— 4 0
Pavia	sereno	—	16 0	0 2
Milano	sereno	—	15 5	4 6
Sondrio	sereno	—	14 0	4 0
Bergamo	sereno	—	13 5	7 5
Brescia	sereno	—	15 0	5 5
Cremona	sereno	—	13 6	2 5
Mantova	nebbioso	—	14 8	2 0
Verona	sereno	—	16 0	3 9
Belluno	1/2 coperto	—	14 5	1 7
Udine	nebbioso	—	13 7	4 8
Treviso	coperto	—	14 2	5 0
Venezia	nebbioso	calmo	12 3	7 1
Padova	coperto	—	13 6	4 8
Rovigo	nebbioso	—	15 2	1 5
Piacenza	sereno	—	13 7	4 0
Parma	sereno	—	15 0	5 1
Reggio nell'Em	sereno	—	14 6	6 5
Modena	sereno	—	14 5	6 3
Ferrara	sereno	—	13 9	3 4
Bologna	sereno	—	13 0	5 9
Ravenna	sereno	—	16 3	1 0
Forlì	sereno	—	14 2	5 0
Pesaro	sereno	camo	11 5	3 6
Ancona	sereno	calmo	12 0	7 8
Urbino	sereno	—	13 2	5 9
Macerata	sereno	—	15 0	8 0
Ascoli Piceno	sereno	—	16 0	5 2
Perugia	sereno	—	14 2	5 8
Camerino	sereno	—	13 2	6 8
Lucca	3/4 coperto	—	16 8	4 9
Pisa	nebbioso	—	18 4	3 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	16 6	7 3
Firenze	coperto	—	16 5	7 6
Arezzo	nebbioso	—	15 4	3 3
Siena	coperto	—	16 4	5 7
Grosseto	1/2 coperto	—	15 8	2 1
Roma	sereno	—	15 6	4 1
Teramo	sereno	—	13 0	6 2
Chieti	sereno	—	14 6	3 0
Aquila	sereno	—	14 6	2 3
Agnone	sereno	—	14 6	4 0
Foggia	sereno	—	15 8	2 1
Bari	sereno	calmo	13 7	4 0
Lecce	sereno	—	14 6	3 5
Caserta	3/4 coperto	—	16 8	8 1
Napoli	1/2 coperto	calmo	15 4	9 8
Benevento	1/4 coperto	—	14.5	1 2
Avellino	sereno	—	14 6	2 1
Caggiano	1/4 coperto	—	8 4	3 3
Potenza	sereno	—	12 0	2 4
Cosenza	sereno	—	9 0	4 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 0	1 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	16 8	11 6
Trapani	coperto	calmo	18 9	10 2
Palermo	coperto	calmo	20 1	7 8
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	18 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	14 0	7 0
Messina	1/2 coperto	calmo	16 8	11 6
Catania	sereno	mosso	15 0	8 5
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	14 9	8 5
Cagliari	sereno	calmo	18 0	9 0
Sassari	sereno	—	16 3	8 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.